

**SOVVENZIONE SENZA PIANO B.T. L.REG.PIEMONTE 63/78****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

**CHE COS'E' LA SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE LEGGE REGIONE PIEMONTE 63/78**

La sovvenzione senza piano di ammortamento a breve termine ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale (Piemonte) del 12/10/1978 n. 63 è un prestito per la conduzione aziendale per cui è prevista la concessione di contributi in conto interesse, tramite fondi regionali, ai soggetti beneficiari (imprenditori agricoli singoli o associati).

Il contributo in conto interesse, a carico della Regione Piemonte, varia in base all'ubicazione territoriale dell'impresa (zona di pianura e di collina) ed all'intervento a garanzia del prestito di un consorzio di garanzia.

La banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo una delle seguenti modalità:

- **Rimborso in unica soluzione di capitale ed interessi** – A scadenza del termine pattuito, il cliente rimborsa con unico versamento la quota capitale finanziata e la quota interessi calcolata secondo le condizioni di contratto;

Il tasso d'interesse che regola il rapporto può essere fisso o variabile.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

**I TIPI DI SOVVENZIONE E I LORO RISCHI****Sovvenzione a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata della sovvenzione sia il tasso di interesse sia l'importo della componente interessi.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

**Sovvenzione a tasso variabile**

CMU0516 aggiornato al 01/07/2022

pag. 1/7

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti della componente interessi.

### **Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

Per tale prodotto non è previsto il tasso variabile.

## **CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO**

#### **Tasso annuo effettivo globale (TAEG)**

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 80.000,00 di durata pari a 12 mesi con una periodicità della rata Annuale.

Valore in %

Tasso fisso

**5,7270 6,4460**

Il valore percentuale indicato sopra a destra rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative. In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare) ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali, ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a

Tasso fisso

Euro  
**84.561,85      85.100,45 (\*)**  
**(\*)**

*(\*): importo totale del credito dovuto dal cliente in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa.*

	VOCI		COSTI			
			valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)			
			Tasso fisso			
	Importo massimo finanziabile		15.000/80.000			
	Durata		12 mesi	12		
	Anno per il calcolo degli interessi		Anno Commerciale	Anno Commerciale		
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %		5,2720			
	Tasso di interesse effettivo annuo %		5,2720			
	Parametro di indicizzazione		Euribor 12 mesi 360 variaz. mensile	Euribor 12 mesi 360 variaz. mensile		
	Spread (differenziale)					
	Tasso di interesse di preammortamento		5,2720			
	Anno per il calcolo degli interessi		Anno Commerciale	Anno Commerciale		
	Tasso di mora %		+1,9000 del tasso nominale	del tasso nominale		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %		0,0000		
		importo minimo		100,00		
		importo massimo		100,00		
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi)		1,10% dell'importo finanziato		
	Spese per la gestione del rapporto	Rimborso spese informazione precontrattuale		0,00	- 0,30% dell'importo del finanziamento, nel caso di finanziamenti (solo agevolati) con durata fino a 18 mesi di ammortamento;	
		Contribuzione obbligatoria a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare-ISMEA (ex Fondo Interbancario di Garanzia)			- 0,50% dell'importo del finanziamento, nel caso di finanziamenti (ordinari ed agevolati) con durata fino a 5 anni di ammortamento;	
					- 0,75% dell'importo del finanziamento, nel caso di finanziamenti (ordinari ed agevolati) con durata oltre 5 anni di ammortamento.	
		Commissione di incasso rata:	- con addebito automatico in conto corrente		3,50	
			- con pagamento per cassa		3,50	
			- con pagamento tramite SDD		3,50	
			Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)		0,75	
			Spese per altre comunicazioni e informazioni		0,00	
		Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo <sup>1</sup>		1,0000%		
		Commissione per rata insoluta (max)		3,50		
		Oneri rinegoziazione/sospensione rate		0,00		
Oneri acollo mutuo / finanziamento		150,00				
Oneri gestione pratica		50,00				
Certificazioni/attestazioni legate al mutuo		15,00				
Fotocopia documenti con ricerca		15,00				
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		rata unica			
	Tipologia di rata		Fissa			
	Periodicità delle rate		Annuale			

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

1 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/07/2022	Tasso fisso	1,0220
01/06/2022	Tasso fisso	0,3580

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

### Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Annuale per € 80.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi (*)
5,2720%	12	€ 84.217,60	€	€

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento ( )	Importo della rata per € di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000 % dopo (*)
%		€	€	€

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancacrs.it](http://www.bancacrs.it).

### SERVIZI ACCESSORI

Polizza PPI (copertura debito)

FACOLTATIVA. Nel calcolo del TAEG Assofin è ipotizzato un premio unico di Euro 538,60 a copertura di Euro 50.000 di debito da parte di un privato di 40 anni di età, in buono stato di salute.

**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.** Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

### Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente
Comm. rilascio garanzia diretta ISMEA	stabilita dal garante ISMEA a condiz. di mercato - rischiosità operazione e caratteristiche impresa
Comm. rilascio garanzia sussidiaria ISMEA	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
Commissione rinuncia:	0,10% min. euro 50 max 200

## TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	30 gg da presentazione documentazione completa
Disponibilità dell'importo	5 gg dalla data stipula

### RATING DI LEGALITA'

**Avvertenza:** le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse nominale annuo	0,25 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	50,00 euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	2 giorni in meno

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,25 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale della sovvenzione, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto; ove si tratti di mutuo fondiario detto compenso è onnicomprensivo e nessuna altra spesa è dovuta.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

### Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la CMU0516 aggiornato al 01/07/2022

restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Bianco dott. Mauro Aventino (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano [reclami@bancacrs.it](mailto:reclami@bancacrs.it) oppure a [segreteria.bancacrs@legalmail.it](mailto:segreteria.bancacrs@legalmail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## **LEGENDA**

**Art. 50 Legge Regionale  
(Piemonte) 12/10/1978 n. 63**

Prestiti annuali per la conduzione aziendale.

**Accollo**

Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

**Istruttoria**

Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

**Parametro di indicizzazione  
(per i mutui a tasso variabile)/  
Parametro di riferimento (per i  
mutui a tasso fisso)**

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
<b>Rimborso in un'unica soluzione capitale</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Rimborso in un'unica soluzione capitale e interessi</b>	L'intero capitale e l'intera quota interessi vengono restituiti tutti insieme alla scadenza del contratto.
<b>Rating di legalità delle imprese</b>	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
<b>Spread (differenziale)</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.